

Stante la complessa ed articolata composizione del rendiconto si ritiene opportuno e sufficiente allegare al presente atto solo i seguenti documenti:

- decreto n. 138 del 24 aprile 2018 dell'amministratore unico "Approvazione del rendiconto di gestione anno 2017" e successivo decreto dell'amministratore unico n. 208 del 25 giugno 2018 avente per oggetto "Rettifica atto n. 138 del 24 aprile 2018" (Allegato A)
- relazione al "Rendiconto di gestione anno 2017" del dirigente Area Bilancio e personale (Allegato B)
- verbale di cassa del tesoriere (Allegato C)
- parere favorevole del Collegio dei revisori (Allegato D)
- parere del Servizio regionale Bilancio e finanza (Allegato E).

Si ritiene altresì sufficiente pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione il presente atto limitatamente al dispositivo e al documento istruttorio;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATI

Omissis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 480.

L.R. n. 1/2015, art. 161 - Certificazione di sostenibilità ambientale - Valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio con più destinazioni d'uso - Aggiornamento delle modalità di calcolo approvate con D.G.R. n. 953/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**L.R. n. 1/2015, art. 161 - Certificazione di sostenibilità ambientale - Valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio con più destinazioni d'uso - Aggiornamento delle modalità di calcolo approvate con D.G.R. n. 953/2013.**" e la conseguente proposta dell'assessore Giuseppe Chianella;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare l'Allegato 1) denominato "Certificazione di sostenibilità ambientale di cui all'art. 161 della legge regionale n. 1/2015 - Valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio con più destinazioni d'uso", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire che la modalità di calcolo di cui al punto 1) entra in vigore alla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, ed aggiorna quanto disposto all'Allegato 1) della D.G.R. n. 953/2013;

3) di stabilire che nei trenta giorni successivi alla entrata in vigore della modalità di calcolo di cui al punto 1), potranno essere trasmesse ad ARPA Umbria istanze di Certificazione o Valutazione di edifici a destinazione mista calcolate sia con la nuova modalità, che con quella approvata con D.G.R. n. 953/2013, e che di conseguenza, trascorso

tale periodo transitorio, dovranno essere trasmesse ad ARPA Umbria solo domande di sostenibilità ambientale calcolate con la nuova modalità approvata con il presente atto;

4) di stabilire che per gli interventi a destinazione mista che hanno già ottenuto la Valutazione preliminare della sostenibilità ambientale sul progetto utilizzando la modalità di calcolo attualmente in vigore, la procedura di rilascio della Certificazione a fine lavori si completerà adottando la stessa versione utilizzata per il rilascio della Valutazione;

5) di precisare che la nuova modalità di calcolo relativa alla valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio con più destinazioni d'uso di cui al punto 1), può essere suscettibile di ulteriori modifiche e aggiornamenti sulla base dell'esperienza acquisita e degli eventuali aggiornamenti dei Protocolli ambientali in uso;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il vice Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Chianella)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. n. 1/2015, art. 161 - Certificazione di sostenibilità ambientale - Valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio con più destinazioni d'uso - Aggiornamento delle modalità di calcolo approvate con D.G.R. n. 953/2013.

La Regione Umbria fin dal 2008 con legge regionale n. 17 "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi" ha introdotto un procedimento denominato "Certificazione di sostenibilità ambientale", che fornisce la valutazione relativa alle prestazioni ambientali di un fabbricato; tale certificazione è obbligatoria nel caso di realizzazione di edifici pubblici e facoltativa per gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati.

Premesso che:

— la Regione Umbria ha emanato la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 "Testo unico governo del territorio e materie correlate" e relativo regolamento regionale n. 2 del 18 febbraio 2015, che hanno recepito e in parte modificato le disposizioni della L.R. n. 17/2008;

— la L.R. n. 1/2015, all'art. 271, comma 1, lettera s) ha abrogato la L.R. n. 17/2008;

— la Regione Umbria ha individuato ARPA Umbria come Ente preposto a rilasciare il Certificato di Sostenibilità Ambientale;

— con D.G.R. n. 743 del 2 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato l'ultimo aggiornamento del Disciplinare tecnico per la valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici a destinazione d'uso "Residenziale";

— il Disciplinare tecnico definisce la procedura di "Valutazione preliminare", la quale permette di stimare le caratteristiche di qualità ambientale di un fabbricato (punteggio e classe di riferimento) nella fase antecedente alla realizzazione dell'intervento edilizio;

— la Valutazione preliminare si applica in Umbria anche al fine di ottenere l'incremento della potenzialità edificatoria ai sensi dell'art. 51 della L.R. 1/2015, ed in tal caso è obbligatoria;

— con D.G.R. n. 1079 del 30 settembre 2013 la Giunta regionale ha approvato il Disciplinare tecnico per la valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici a destinazione d'uso "Uffici", in corso di aggiornamento;

— con D.G.R. n. 953 del 4 settembre 2013 la Giunta regionale ha approvato la prima versione delle modalità di calcolo per la Valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio con più destinazioni d'uso;

Considerato che:

— ARPA Umbria con nota prot. 0215086 del 4 ottobre 2018 ha trasmesso le schede e gli strumenti di calcolo elaborati per l'aggiornamento del Protocollo di valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici a destinazione d'uso "Uffici";

— la Regione Umbria sta concludendo l'aggiornamento della procedura di rilascio della Certificazione di sostenibilità ambientale per gli edifici a destinazione d'uso "Uffici", che sarà approvata con successivo atto;

— risulta necessario, prima di aggiornare altri Protocolli in vigore, aggiornare le modalità di calcolo per la valutazione della sostenibilità ambientale di un fabbricato, nel caso in cui siano presenti nello stesso edificio più destinazioni d'uso per le quali sia stato approvato dalla Giunta regionale un apposito Disciplinare tecnico (es. edificio con uffici ai primi piani e residenziale ai piani superiori);

— appare opportuno per la valutazione complessiva dell'edificio confermare come parametro di calcolo la superficie utile di ciascuna destinazione d'uso, definita come superficie netta calpestabile dei volumi interessati alla climatizzazione;

Considerato inoltre che:

— appare opportuno che l'entrata in vigore delle nuove modalità di calcolo nel caso di destinazione d'uso mista avvenga con la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

— appare opportuno consentire, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente atto, la trasmissione ad ARPA Umbria sia delle istanze calcolate con la nuova modalità di calcolo, che con quella in vigore approvata con D.G.R. 953/2013;

— trascorso tale periodo transitorio, dovranno essere trasmesse ad ARPA Umbria solo domande di Certificazione o Valutazione di sostenibilità ambientale di edifici a destinazione mista calcolate con la nuova modalità approvata con il presente atto;

— è infine opportuno precisare che per gli interventi che hanno già ottenuto la Valutazione preliminare della sostenibilità ambientale sul progetto, utilizzando la modalità di calcolo attualmente in vigore, la procedura di rilascio della Certificazione a fine lavori si completerà adottando la stessa versione utilizzata per il rilascio della Valutazione.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato 1)**Certificazione di sostenibilità ambientale di cui all'art.161 della Legge regionale n.1/2015 – Valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio con più destinazioni d'uso.****Modalità di calcolo**

1. L'edificio va suddiviso in tante parti quante sono le destinazioni d'uso presenti per le quali sia stato approvato dalla Giunta Regionale un apposito Disciplinare Tecnico.
2. Per "superficie utile" si intende la superficie netta calpestabile dei volumi interessati alla climatizzazione (riscaldati e raffrescati); tale superficie è utilizzata per la determinazione degli indici di prestazione energetica.
3. Per ciascuna parte in cui l'edificio è stato suddiviso si seguono le indicazioni delle schede approvate dalla Giunta Regionale per quella specifica destinazione d'uso ed il peso relativo di ciascun criterio è quello indicato nel relativo Disciplinare Tecnico. Per ogni destinazione d'uso vanno compilate tutte le schede e tutti i criteri di calcolo del relativo Disciplinare Tecnico.
4. La valutazione di ciascuna parte è infine riunita in una valutazione complessiva che tiene conto della superficie utile di ciascuna destinazione d'uso. Il punteggio complessivo che determina la valutazione è calcolato come somma dei punteggi ottenuti dalle varie parti ciascuna moltiplicata per la sua superficie utile e divisa per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.

Esempio:

si consideri un edificio di 100 mq di superficie utile complessiva, 60 dei quali afferenti alla destinazione d'uso "A" e 40 alla destinazione d'uso "B". La valutazione secondo il modello valido per la destinazione d'uso "A" porta a 50 punti, la valutazione secondo il modello valido per la destinazione d'uso "B" porta a 60 punti; la valutazione complessiva dell'intero edificio si otterrà come segue:

$$(50 \times 60 / 100) + (60 \times 40 / 100) = 30 + 24 = 54 \text{ punti corrispondenti alla Classe C.}$$

Ulteriori avvertenze relative alla compilazione delle singole schede

In alcuni criteri di seguito riportati, oltre alle indicazioni contenute nelle schede, si deve tener conto di ulteriori accorgimenti:

- **Scheda 2.1.1:** per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio nella compilazione della scheda e del relativo strumento di calcolo sono da considerarsi solo elementi di involucro che danno su esterno o su volumi interni non riscaldati, pertanto non vanno inseriti dati relativi a divisori interni anche se adiacenti a volumi riscaldati con differente destinazione d'uso;

- Schede 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.3: si calcola l'indicatore di prestazione in maniera separata per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio;
- Scheda 2.1.3: per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio nella compilazione della scheda e del relativo tool di calcolo sono da considerarsi solamente le superfici finestate afferenti ad ogni specifica destinazione d'uso;
- Scheda 2.2.2: per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio si procede al calcolo dell'indicatore di prestazione tenendo conto che nel caso di più destinazioni d'uso servite da un unico impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si ripartisce la potenza in base alla superficie utile delle varie destinazioni d'uso;
- Schede 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3: il calcolo dell'indicatore di prestazione va effettuato per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio. La copertura va considerata per tutte le destinazioni d'uso;
- Scheda 3.2.1: il calcolo dell'indicatore di prestazione va effettuato sull'intero edificio, a ciascuna delle destinazioni d'uso in cui è stato suddiviso l'edificio si applicheranno le stesse superfici captanti e lo stesso volume dei serbatoi di raccolta;
- Scheda 3.2.2: il calcolo dell'indicatore di prestazione va effettuato sull'intero edificio, a ciascuna delle destinazioni d'uso in cui è stato suddiviso l'edificio si assoceranno le stesse superfici esterne di pertinenza e gli stessi valori di permeabilità;
- Scheda 4.3.1: per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio nella compilazione della scheda e del relativo tool di calcolo sono da considerarsi solamente le superfici vetrate ed i vani afferenti ad ogni specifica destinazione d'uso.

Nella documentazione presentata deve essere specificato in maniera chiara a quale delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio si fa riferimento.